

# MANCA IL DIRIGENTE?

## La Cassazione riconosce al direttore la reggenza o le mansioni superiori

Il Ministero continua a sostenere che la qualifica immediatamente superiore a quella dell' ex C3 non può essere considerata quella dirigenziale considerata la "diversità di ruolo, di carriera, di status" la Cassazione invece, con successive recentissime sentenze, continua a condannare il Ministero della Giustizia al pagamento delle differenze retributive e dichiara: *"asserire che la specificità della carriera dirigenziale osterebbe all' applicazione del co. 5° del cit. art. 52 ne contraddice la ratio, che è proprio quella di assicurare in ogni caso al lavoratore, pur in assenza di un diritto alla promozione, la retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato"*.

Sappiamo bene che in alcuni casi i direttori sono addirittura destinatari di provvedimenti formali di conferimento dell' incarico di funzionario delegato per la gestione delle spese di giustizia, ma il Ministero (applicando peraltro una circolare illegittima) non riconosce "spontaneamente" le mansioni superiori, ancora una volta si deve ricorrere alla magistratura.

Non solo: la Corte di Cassazione, nel pronunciarsi in ordine al compimento del periodo di mansioni superiori ha escluso dal computo solo i giorni di ferie e di malattia e **non** anche i periodi dovuti a riposo settimanale e compensativi ritenendo questi ultimi "parte integrante del lavoro che si sta svolgendo".

La Suprema Corte conferma, di fatto, quanto abbiamo da sempre sostenuto ovvero che in caso di vacanza del posto di dirigente, le funzioni possono essere svolte anche formalmente dal funzionario.

I colleghi che si trovano in questa situazione possono contattare la nostra segreteria perché noi andremo avanti ...